

STUDIO PIZZANO
CONSULENZA TRIBUTARIA
SOCIETARIA ED ENTI SPORTIVIQUOTIDIANO
FISCALE

Il quotidiano di informazione e approfondimento tributario, societario e professionale

EDIZIONE DEL

18

AGOSTO 2026

ANNO I • MARTEDÌ 18 AGOSTO 2026

EDIZIONE QUOTIDIANA • 5 APPROFONDIMENTI

DIFFUSIONE DIGITALE • WWW.STUDIOPIZZANO.IT

★ IL PRIMO PIANO • ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

Decadenza accertamento ammortamenti: il termine correrà dal primo anno

Decadenza accertamento ammortamenti: con il correttivo Omnibus il termine decorrerebbe dalla dichiarazione in cui è dedotta la prima quota. Novità dal 2027.

IL PUNTO di partenza è la sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 8500, depositata il 25 marzo 2021. Il principio affermato in quella sede è che, quando la contestazione di un componente di reddito a efficacia pluriennale riguarda non l'errato computo della singola quota dedotta, ma il fatto generatore e il presupposto costitutivo del componente, la decadenza dell'amministrazione finanziaria va misurata, ai sensi dell'art. 43 del DPR 600/73, sul termine per rettificare la dichiarazione nella quale la singola quota è stata indicata. Non conta, quindi, la dichiarazione del periodo d'imposta in cui il costo è stato sostenuto e...

I PUNTI CHIAVE OPERATIVI

Destinatari: Imprese, società di capitali e titolari di reddito d'impresa con beni strumentali ammortizzabili.

Quadro Normativo: Normativa di settore e prassi amministrativa.

Rischio Operativo: Contestazioni e riprese a tassazione ordinaria.

Azione di Studio: Conservare la documentazione probatoria oltre 5 anni per i beni pre-2027 e tracciare la prima quota dedotta per i nuovi beni.

Audit Preventivo: Assistenza dello Studio per la verifica di conformità.

L'APPROFONDIMENTO DEL GIORNO

di Sabatino Pizzano

ACCERTAMENTO

Tax credit cinema: se manca in dichiarazione il credito rischia la decadenza

Il credito d'imposta per il cinema, anche quando spetta realmente, rischia di andare perso se non viene indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato riconosciuto. È l'orientamento più volte ribadito dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione: secondo questa lettura, l'omissione non si sana con una dichiarazione integrativa presentata anni dopo, perché indicare il credito nel quadro dedicato non è una semplice comunicazione di un fatto già avvenuto, ma un atto con cui il contribuente esercita una scelta che incide direttamente sulla...

L'ANALISI A PAGINA 6 →

ANALISI INTEGRALE

CONTINUA A PAGINA 3 →

ALTRI TEMI E FOCUS DEL GIORNO

GUIDA RAPIDA ALLE NOVITÀ

FISCO & IMPOSTE

Correzione errori contabili: il nodo del limite temporale

La circolare Assonime n. 20/2026, diffusa il 5 agosto, torna sulla nuova disciplina fiscale della correzione degli errori contabili e mette a fuoco il suo aspetto più restrittivo: il termine entro cui è possibile avvalersi della...

SEGUE A PAGINA 9 →

FISCO & IMPOSTE

Fatture a cavallo d'anno: il registro sezionale per anticipare la detrazione Iva all'anno giusto

Capita spesso che una fattura d'acquisto relativa a un'operazione effettuata a dicembre arrivi soltanto a gennaio dell'anno successivo. Fino a oggi, in questi casi, l'imposta finiva quasi sempre per essere detratta nell'anno di...

SEGUE A PAGINA 11 →

IMPRESE & SOCIETÀ

Come avviare attività di impresa di pulizia: requisiti, adempimenti e reverse charge sugli edifici

Le imprese di pulizia operano quasi sempre tramite contratti di appalto di servizi, disciplinati dagli artt. 1655 e seguenti del Codice civile, e si muovono in un perimetro fiscale caratterizzato da una particolarità non trascurabile:...

SEGUE A PAGINA 14 →

L'AGENDA DELLO STUDIO • PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE

20 AGOSTO: Versamenti unificati F24 imposte dirette, IVA, contributi INPS e ritenute (ripresa estiva).

30 SETTEMBRE: Invio telematico Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE 2° trimestre).

ADEMPIMENTI FISCALI & CONTRIBUTIVI

31 OTTOBRE (2 NOV): Presentazione Modello Redditi 2026 e perfezionamento opzione CPB.

AREE COPERTE OGGI:

ACCERTAMENTO: 2 • FISCO & IMPOSTE: 2 • IMPRESE & SOCIETÀ: 1



RESTA AGGIORNATO CON LA NEWSLETTER DI STUDIO PIZZANO

Ricevi gratuitamente ogni mattina Il Quotidiano Fiscale e ogni sabato La Settimana Fiscale con modelli, circolari e scadenze.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER →

listmonk.studiopizzano.it/subscription/form

Sommario Esecutivo del Giorno

Guida ragionata e rinvio ipertestuale ai 5 approfondimenti odierni

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

2 APPROFONDIMENTO

ACCERTAMENTO FISCALE

Decadenza accertamento ammortamenti: il termine correrà dal primo anno

Decadenza accertamento ammortamenti: con il correttivo Omnibus il termine decorrerebbe dalla dichiarazione in cui è dedotta la prima quota. Novità dal 2027.

PAG. 3 →

DICHIARAZIONI

Tax credit cinema: se manca in dichiarazione il credito rischia la decadenza

Il tax credit cinema va indicato in dichiarazione a pena di decadenza: per la Cassazione l'integrativa tardiva spesso non basta a recuperare il credito.

PAG. 6 →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

2 APPROFONDIMENTO

FISCO & NOVITÀ

Correzione errori contabili: il nodo del limite temporale

La circolare Assonime n. 20/2026 rilegge il nuovo art. 83 comma 1-ter del TUIR e propone di ampliare il termine per la correzione semplificata degli errori...

PAG. 9 →

IVA

Fatture a cavallo d'anno: il registro sezionale per anticipare la detrazione Iva all'anno giusto

Il decreto Omnibus amplia i casi in cui una fattura ricevuta l'anno dopo può essere retro-imputata, tramite un registro sezionale, all'anno in cui l'operazione...

PAG. 11 →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

1 APPROFONDIMENTO

IMPRESE

Come avviare attività di impresa di pulizia: requisiti, adempimenti e reverse charge sugli edifici

codici ATECO 2025, SCIA, requisiti morali e la disciplina del reverse charge IVA sui servizi di pulizia relativi a edifici, in scadenza al 2026.

PAG. 14 →

Decadenza accertamento ammortamenti: il termine correrà dal primo anno

Decadenza accertamento ammortamenti: con il correttivo Omnibus il termine decorrerebbe dalla dichiarazione in cui è dedotta la prima quota. Novità dal 2027. Il punto di partenza è la sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 8500, depositata il 25 marzo 2021. Il principio affermato in quella sede è che, quando la contestazione di un componente di reddito a efficacia pluriennale riguarda non l'errato computo della singola quota dedotta, ma il fatto generatore e il presupposto costitutivo del componente, la decadenza dell'amministrazione finanziaria va misurata, ai sensi dell'art. 43 del DPR 600/73, sul termine per rettificare la dichiarazione nella quale la singola quota è stata indicata.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

ACCERTAMENTO FISCALE.

Norme chiave

Art. 43, comma 1-bis, D.P.R. 600/1973, L. 111/2023, D.Lgs. Correttivo 2026.

A chi si applica

Imprese, società di capitali e titolari di reddito d'impresa con beni strumentali ammortizzabili.

Azione richiesta

Conservare la documentazione probatoria oltre 5 anni per i beni pre-2027 e tracciare la prima quota dedotta per i nuovi beni.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Il termine di accertamento dei componenti a deduzione pluriennale decorrerà dalla dichiarazione del primo anno di deduzione (novità correttivo Omnibus dal 2027).
- 💡 **Impatto operativo:** Superamento degli accertamenti perenni sui nuovi cespiti: dopo 5 anni dalla prima dichiarazione l'intero piano di ammortamento non è più contestabile nel presupposto.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: per i beni acquistati fino al 2026 continuano ad applicarsi i termini per ciascuna annualità dedotta, con obbligo di conservazione documentale prolungata.

PERCHÉ LA QUESTIONE È NATA: LE SEZIONI UNITE DEL 2021

Il punto di partenza è la sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 8500, depositata il 25 marzo 2021. Il principio affermato in quella sede è che, quando la contestazione di un componente di reddito a efficacia pluriennale riguarda non l'errato computo della singola quota dedotta, ma il fatto generatore e il presupposto costitutivo del componente, la decadenza dell'amministrazione finanziaria va misurata, ai sensi dell'art. 43 del DPR 600/73, sul termine per rettificare la dichiarazione nella quale la singola quota è stata indicata. Non conta, quindi, la dichiarazione del periodo d'imposta in cui il costo è stato sostenuto e iscritto in bilancio.

La conseguenza pratica è nota a chiunque abbia gestito una verifica su beni strumentali: un ammortamento lungo apre una catena di annualità accertabili che si chiude molti anni dopo l'acquisto del bene, con l'onere per il contribuente di conservare e difendere documentazione remota. Da qui l'etichetta di "accertamenti perenni" che la dottrina ha appiccicato a questo assetto.

IL CRITERIO DELLA LEGGE DELEGA

La legge delega per la riforma fiscale, L. 111/2023, all'art. 17, comma 1, lettera h), aveva indicato la direzione opposta: per i

componenti a efficacia pluriennale e per le perdite d'esercizio, i termini di decadenza dal potere di accertamento dovevano decorrere dal periodo d'imposta in cui si è verificato il fatto generatore. La ragione dichiarata è la riduzione del periodo di controllo e dell'onere di conservazione delle scritture in capo al contribuente.

Il correttivo attua quel criterio solo in parte, ed è bene dirlo subito perché è il vero limite dell'intervento: la nuova disciplina riguarda i componenti negativi, non le perdite d'esercizio, che pure la delega menzionava espressamente.

IL NUOVO COMMA 1-BIS DELL'ART. 43 DEL DPR 600/73

Il testo approvato inserisce nell'art. 43 del DPR 600/73 un comma 1-bis, secondo cui, per i componenti negativi del reddito d'impresa a efficacia pluriennale, fatta eccezione per quelli relativi a operazioni inesistenti, il termine di cui al comma 1 decorre a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale, per la prima volta, una quota di detti componenti è stata dedotta.

Due elementi meritano attenzione già dalla lettura del testo. Il primo è l'eccezione per le operazioni inesistenti: sui costi che derivano da fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti il beneficio non opera, e ciascuna annualità resta accertabile con il termine ordinario. Il secondo è il perimetro letterale, "componenti negativi del reddito d'impresa", su cui si torna più avanti.

UN ESEMPIO NUMERICO

Una società con esercizio coincidente con l'anno solare acquista nel 2027 un impianto da 100.000 euro, ammortizzato con coefficiente del 20 per cento. Applicando la riduzione a metà del coefficiente nel primo esercizio prevista dall'art. 102, comma 2, del TUIR, il piano si sviluppa su sei periodi d'imposta: 10.000 euro nel 2027, 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 10.000 euro nel 2032.

PERIODO D'IMPOSTA	QUOTA DEDOTTA	DICHIARAZIONE PRESENTATA NEL	TERMINE ORDINARIO DI QUELLA DICHIARAZIONE
2027 (prima quota)	10.000	2028	31 dicembre 2033
2028	20.000	2029	31 dicembre 2034
2031	20.000	2032	31 dicembre 2037
2032 (ultima quota)	10.000	2033	31 dicembre 2038

Il termine ordinario dell'art. 43, comma 1, scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Con l'assetto delle Sezioni Unite, una contestazione sul fatto generatore, per esempio la non inerENZA o l'inesistenza del requisito di strumentalità del bene, poteva colpire l'ultima quota fino al 31 dicembre 2038. Con il nuovo comma 1-bis il riferimento diventa uno solo, la dichiarazione del 2027 presentata nel 2028: il termine scade il 31 dicembre 2033 e da quella data l'intero piano di ammortamento non è più contestabile nel suo presupposto. Cinque anni in meno di esposizione.

CHE COSA RESTA FUORI DALLA NUOVA REGOLA

La formulazione è circoscritta ai componenti negativi del reddito d'impresa: quote di ammortamento di beni materiali e immateriali e, più in generale, quote di costi la cui deduzione è distribuita su più esercizi. Letta alla lettera, la norma non copre i componenti positivi tassati su più periodi, come le plusvalenze rateizzate, né le perdite d'impresa, né i crediti d'imposta, né le detrazioni fruibili in più quote annuali, ambito nel quale il principio delle Sezioni Unite aveva trovato larga applicazione.

È una lettura testuale, non ancora confortata da prassi: in via prudenziale, per tutto ciò che non è un componente negativo del reddito d'impresa conviene continuare a ragionare come se il termine corresse da ciascuna annualità, e a conservare la documentazione di supporto per l'intero arco del beneficio.

LA CLAUSOLA SULL'AVVISO DI ACCERTAMENTO

Il testo prevede inoltre che, intervenuta la notifica dell'avviso di accertamento, per il periodo d'imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi si applichi il comma 1, cioè il termine ordinario. La formulazione non è limpida. La lettura più ragionevole è che, una volta contestato il presupposto del componente pluriennale, le annualità ancora aperte tornino a seguire le regole ordinarie, così da consentire il recupero delle quote successive già

dedotte. È però un'interpretazione, non un dato acquisito: sul punto è prevedibile, e auspicabile, un chiarimento di prassi prima che la disciplina entri in gioco.

ANTIECONOMICITÀ: LO SCOSTAMENTO DI PREZZO DA SOLO NON BASTERÀ

Il correttivo interviene anche sugli accertamenti fondati sul carattere antieconomico delle scelte imprenditoriali. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, la difformità tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del bene o del servizio scambiato potrà costituire indice sintomatico di un maggiore componente positivo o della carenza di inerENZA di un componente negativo soltanto in presenza di ulteriori elementi indiziari che, valutati anche insieme a tale difformità, risultino gravi, precisi e concordanti, oppure quando la difformità stessa risulti manifesta e rilevante.

È una modifica di rilievo sul piano probatorio: sposta l'accertamento dal sospetto alla prova e toglie all'ufficio la possibilità di fondare la ripresa sul solo scostamento di prezzo. Restano due nozioni che dovranno essere riempite di contenuto in sede applicativa, "manifesta" e "rilevante", e la decorrenza della disposizione va verificata sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

CHE COSA FARE ADESSO

Nel breve periodo l'impatto operativo è modesto, perché la nuova decadenza guarderebbe agli acquisti dal 2027. Due accortezze, però, valgono da subito. La prima riguarda la conservazione documentale: per i beni entrati in funzione fino al 2026 il rischio di contestazione sul fatto generatore resta ancorato alla singola annualità di deduzione, quindi la documentazione di acquisto, di inerENZA e di strumentalità va tenuta ben oltre i cinque anni dall'acquisto. La seconda riguarda i piani di ammortamento che partiranno nel 2027: sarà utile poter dimostrare con precisione il periodo d'imposta di prima deduzione, perché è quello, e non l'anno di acquisto o di iscrizione in bilancio, il riferimento da cui il termine decorrerebbe.

ROADMAP GESTIONE AMMORTAMENTI & DECADENZA ACCERTAMENTO



Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1

MAPPATURA CESPITI & ANNO ACQUISTO

Separare nel registro cespiti i beni entrati in funzione fino al 2026 da quelli acquistati a partire dal 2027.

2

CONSERVAZIONE DOSSIER ANTE-2027

Mantenere fatture d'acquisto, perizie e prove di inerENZA per l'intera durata del piano d'ammortamento dei beni pregressi.

3

TRACCIAMENTO PRIMA DEDUZIONE 2027

Documentare con esattezza il periodo d'imposta in cui viene dedotta la prima quota per cristallizzare la decorrenza del quinquennio di decadenza.

4

VERIFICA COMPONENTI ESCLUSI

Applicare la disciplina ordinaria a perdite pregresse, crediti d'imposta e detrazioni pluriennali non coperti dal nuovo comma 1-bis.

**LA VALUTAZIONE STRATEGICA DELLO STUDIO PIZZANO**

«L'interpretazione delle Sezioni Unite n. 8500/2021 impone di distinguere tra contestazioni sulla singola quota e contestazioni sul fatto generatore originario: per tutti i cespiti entrati in funzione fino al 2026, l'Amministrazione finanziaria può rettificare la deduzione solo entro i termini ordinari del singolo periodo d'imposta, senza poter riaprire a ritroso annualità già prescritte o decadute. Con l'entrata a regime del correttivo dal 2027, la decadenza unitaria decorrerà dalla prima dichiarazione: sul piano operativo, diventa cruciale la tenuta di un doppio binario documentale per distinguere gli investimenti storici da quelli nuovi, cristallizzando tempestivamente la prova dell'inerenza e del costo storico fin dal primo esercizio di imputazione a conto economico.»

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/accertamento-ammortamenti-decadenza-primo-anno-deduzione/> →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?

Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.

RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

Tax credit cinema: se manca in dichiarazione il credito rischia la decadenza

Il tax credit cinema va indicato in dichiarazione a pena di decadenza: per la Cassazione l'integrativa tardiva spesso non basta a recuperare il credito. Il credito d'imposta per il cinema, anche quando spetta realmente, rischia di andare perso se non viene indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato riconosciuto. È l'orientamento più volte ribadito dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione: secondo questa lettura, l'omissione non si sana con una dichiarazione integrativa presentata anni dopo, perché indicare il credito nel quadro dedicato non è una semplice comunicazione di un fatto già avvenuto, ma un atto con cui il contribuente esercita una scelta che incide direttamente sulla base imponibile.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

DICHIARAZIONI.

Norme chiave

L. 244/2007, D.M. 7 maggio 2009, L. 220/2016, D.P.R. 322/1998.

A chi si applica

Imprese di produzione cinematografica, audiovisivo e beneficiari di crediti d'imposta agevolativi.

Azione richiesta

Indicare tempestivamente il credito nel Quadro RU della dichiarazione dei redditi dell'anno di maturazione a pena di decadenza.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** L'omessa compilazione del Quadro RU per il tax credit cinema rischia di comportare la perdita definitiva del beneficio, difficilmente sanabile con dichiarazione integrativa.
- 💡 **Impatto operativo:** La Cassazione qualifica l'indicazione in dichiarazione come manifestazione negoziale di volontà irrevocabile, non emendabile come semplice errore materiale.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: il D.Lgs. 1/2024 non protegge i crediti costituenti aiuti di Stato o de minimis dalla decadenza per omessa indicazione nel Quadro RU.

Il credito d'imposta per il cinema, anche quando spetta realmente, rischia di andare perso se non viene indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato riconosciuto. È l'orientamento più volte ribadito dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione: secondo questa lettura, l'omissione non si sana con una dichiarazione integrativa presentata anni dopo, perché indicare il credito nel quadro dedicato non è una semplice comunicazione di un fatto già avvenuto, ma un atto con cui il contribuente esercita una scelta che incide direttamente sulla base imponibile. Il tema riguarda da vicino chi gestisce crediti d'imposta agevolativi settoriali, perché la giurisprudenza non è del tutto univoca e perché, in caso di errore, la posta in gioco può essere la perdita integrale del beneficio. Questo articolo ricostruisce il quadro normativo del tax credit cinema, la logica seguita dalle pronunce più restrittive della Cassazione, le voci di segno opposto e le cautele operative da adottare per non incorrere nella decadenza.

IL TAX CREDIT CINEMA E L'OBBLIGO DI INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE

Il credito d'imposta per le imprese di produzione cinematografica è stato introdotto dalla legge 244/2007, la legge finanziaria 2008, con l'obiettivo di sostenere il settore attraverso un'agevolazione fiscale dedicata. La disciplina attuativa, contenuta nel decreto ministeriale 7 maggio 2009, individua condizioni e modalità di fruizione del beneficio e prevede, tra gli adempimenti richiesti, l'indicazione del credito

riconosciuto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il beneficio matura: un adempimento che il decreto pone espressamente a pena di decadenza, cioè con la conseguenza che l'omissione fa perdere il diritto al credito, indipendentemente dal fatto che l'agevolazione fosse effettivamente spettante.

Quella disciplina attuativa risale al primo regime del tax credit cinema, quello nato con la legge 244/2007; il settore è oggi regolato dalla più ampia legge 220/2016 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo) e dai decreti attuativi successivi, che hanno sostituito e ampliato l'impianto originario. Le pronunce esaminate in questo articolo riguardano in prevalenza crediti maturati sotto la vecchia disciplina, ma il principio sulla natura dell'indicazione in dichiarazione enunciato dalla Cassazione non dipende dalle specificità della singola normativa di settore: per questo chi gestisce crediti maturati sotto la disciplina vigente della legge 220/2016 dovrebbe comunque verificare, nel decreto attuativo applicabile all'annualità di riferimento, se sia riprodotto un analogo obbligo di indicazione a pena di decadenza.

Nella pratica, il credito va esposto nel quadro RU della dichiarazione, quello dedicato ai crediti d'imposta, insieme agli altri elementi richiesti per la sua tracciabilità. È proprio la mancata compilazione di questo quadro, nell'anno corretto, a generare il contenzioso di cui si occupano le pronunce esaminate in questo articolo: imprese che avevano effettivamente diritto al credito, ma lo avevano indicato solo in

un momento successivo, tramite una dichiarazione integrativa relativa a periodi d'imposta diversi da quello in cui il beneficio era maturato.

L'ORIENTAMENTO RESTRITTIVO DELLA CASSAZIONE: DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ, NON SEMPLICE ERRORE

In una serie di pronunce, la sezione tributaria della Cassazione ha qualificato l'esposizione del tax credit cinema in dichiarazione come una dichiarazione di volontà, diretta a modificare la base imponibile, e non come una mera dichiarazione di scienza, cioè una semplice comunicazione di fatti già esistenti (per esempio l'ammontare dei ricavi conseguiti in un anno). Questa distinzione ha una conseguenza pratica rilevante: mentre un errore in una dichiarazione di scienza può normalmente essere corretto in un momento successivo, perché non cambia la realtà sostanziale sottostante, una dichiarazione di volontà rimane irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri, in base agli articoli 1427 e seguenti del codice civile sui vizi della volontà, che l'errore commesso era essenziale e obiettivamente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria. Si tratta di un onere probatorio stringente, che nella pratica ricorre raramente per la semplice omessa indicazione di un credito nel quadro corretto.

Il ragionamento seguito da questo orientamento distingue il tax credit cinema dalle detrazioni o deduzioni ordinarie, che derivano dal fisiologico funzionamento dell'imposta. Il credito per il cinema, al contrario, nasce da un'agevolazione concessa dal legislatore per incentivare uno specifico settore economico: la previsione di un termine di decadenza per la sua indicazione risponderebbe, secondo questa lettura, anche all'esigenza di definire entro un periodo certo l'onere finanziario che deriva dal riconoscimento dell'incentivo, evitando che la quantificazione della spesa pubblica collegata ai crediti agevolativi resti sospesa per un tempo indeterminato.

IL LIMITE ALLA GENERALE EMENDABILITÀ DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

Questo orientamento si confronta con un principio consolidato nel diritto tributario, quello della generale emendabilità delle dichiarazioni fiscali, affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 13378 del 30 giugno 2016: in linea di massima, il contribuente può correggere errori, di fatto o di diritto, commessi nella dichiarazione, anche a proprio favore, presentando una dichiarazione integrativa entro i termini di legge. Le modifiche apportate nel 2016 all'articolo 2, commi 8 e 8-bis, del DPR 322/1998 hanno esteso i termini per presentare la dichiarazione integrativa a favore del contribuente, allineandoli a quelli previsti per l'accertamento.

Secondo l'orientamento restrittivo qui esaminato, questo principio generale incontrerebbe però un limite quando siano maturate scadenze specifiche previste dalla disciplina di una singola agevolazione, come accade per il tax credit

cinema: le regole generali sulla rettifica della dichiarazione, riferite a dichiarazioni di scienza, non si applicano a dichiarazioni che, come in questo caso, avrebbero natura negoziale e non di semplice esposizione di fatti.

UN ORIENTAMENTO NON DEL TUTTO PACIFICO

Va detto con chiarezza che la materia non è priva di voci di segno opposto, ed è bene che chi gestisce questi crediti ne sia consapevole prima di affidarsi in modo automatico alla lettura più severa. In alcune occasioni, anche in sede di prassi amministrativa, si è affacciata una lettura meno rigida, secondo cui l'omessa indicazione nel quadro RU costituirebbe una violazione meramente formale, sanabile con la dichiarazione integrativa, sul rilievo che una decadenza prevista da una fonte secondaria come un decreto ministeriale non potrebbe travolgere il principio generale di emendabilità sancito da una fonte primaria. È la posizione accolta, per esempio, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto (sezione V, sentenza n. 297 del 15 maggio 2025) proprio in una controversia sul tax credit cinema, con la motivazione che una decadenza da un'agevolazione fiscale può essere disposta soltanto da una fonte del diritto primaria e non da un decreto ministeriale. Anche altri giudici di merito hanno accolto in passato impostazioni analoghe, ritenendo che l'esistenza sostanziale del credito dovesse prevalere su un adempimento formale tardivo.

Finché la questione non troverà una composizione definitiva, per esempio con una pronuncia delle Sezioni Unite dedicata specificamente a questo tema, il rischio pratico per il contribuente resta concreto: la sezione tributaria della Cassazione, nelle pronunce che hanno affrontato la questione, ha più spesso dato ragione all'Agenzia delle Entrate quando contesta un credito indicato in ritardo. È quindi prudente muoversi assumendo che l'orientamento restrittivo possa prevalere, senza fare affidamento sulla possibilità di rimediare in un secondo momento.

LA RIFORMA DEL 2024 E I SUOI LIMITI PER IL TAX CREDIT CINEMA

Chi valuta oggi il rischio di decadenza deve considerare un intervento normativo successivo alle pronunce esaminate: l'articolo 13 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, il cosiddetto decreto Adempimenti, in vigore per le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2022. La norma esclude, in via generale, che la mancata indicazione di un credito d'imposta agevolativo nella dichiarazione dei redditi, IRAP, IVA o nel modello 770 determini la decadenza dal beneficio, purché il credito sia effettivamente spettante: per le annualità più recenti, questo intervento ridimensiona in radice il problema che ha alimentato l'orientamento restrittivo della Cassazione.

La stessa norma, però, esclude espressamente dalla nuova tutela i crediti d'imposta configurabili come aiuti di Stato o come aiuti in regime de minimis, per i quali restano ferme le

regole previgenti. Il tax credit cinema, in quanto misura notificata alla Commissione europea e censita nel Registro nazionale degli aiuti di Stato con propri codici identificativi, rientra con ogni probabilità in questa categoria esclusa dalla nuova tutela: se così è, e la qualificazione va comunque verificata caso per caso alla luce del singolo provvedimento di concessione, il rischio di decadenza per omessa indicazione permanerebbe anche per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2023 e successivi, e le cautele descritte in questo articolo restano attuali, non solo per il pregresso.

LE CONSEGUENZE PRATICHE PER CHI GESTISCE CREDITI D'IMPOSTA AGEVOLATIVI

Al di là dell'esito dei singoli contenziosi, la linea seguita dalla giurisprudenza più restrittiva richiama tutti i professionisti che assistono imprese beneficiarie di crediti d'imposta agevolativi, non solo nel settore cinematografico, a verificare con particolare attenzione gli adempimenti dichiarativi relativi a ciascun credito riconosciuto, fin dall'anno in cui il beneficio matura.

Quando la normativa di un'agevolazione, come è avvenuto per il tax credit cinema con il decreto ministeriale 7 maggio 2009, subordina espressamente il beneficio alla sua tempestiva indicazione in dichiarazione, e quando il credito è riconducibile a un aiuto di Stato che resta escluso dalla nuova tutela introdotta nel 2024, conviene non affidarsi alla possibilità di correggere in un secondo momento

un'omissione tramite la dichiarazione integrativa: alla luce dell'orientamento più severo della Cassazione, questo rimedio potrebbe infatti risultare inefficace, anche se il credito risulta esistente sotto il profilo sostanziale e anche a distanza di anni dal periodo in cui avrebbe dovuto essere esposto. La verifica va quindi condotta subito, nell'anno stesso in cui il credito viene riconosciuto, con un controllo puntuale della corretta compilazione del quadro dedicato: solo così si evita di dover discutere, anni dopo, se un errore che nel merito appare di poco conto sia in realtà sufficiente a far perdere un beneficio realmente spettante.

CHECKLIST DI CONTROLLO: CREDITI D'IMPOSTA & QUADRO RU



Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

- 1 QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL CREDITO**
Verificare nel decreto di concessione se l'agevolazione è censita nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) o soggetta a de minimis.
- 2 CONTROLLO ANNUALITÀ DI MATURAZIONE**
Individuare con precisione il periodo d'imposta in cui il credito è sorto e maturato secondo le norme di settore.
- 3 COMPILAZIONE TEMPESTIVA QUADRO RU**
Inserire il codice credito e gli importi spettanti nel modello Redditi ordinario entro il termine di presentazione.
- 4 GESTIONE OMISSIONI PREGRESSE**
In caso di mancata esposizione, valutare tempestivamente la sussistenza di vizi essenziali di volontà ex art. 1427 c.c. o difese di merito tributario.



LA VALUTAZIONE STRATEGICA DELLO STUDIO PIZZANO

«L'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità qualifica l'indicazione nel Quadro RU come elemento costitutivo del beneficio a natura negoziale, con conseguente inemendabilità dell'omissione tramite dichiarazione integrativa successiva ex art. 2, co. 8-bis, DPR 322/1998 per i crediti non automatici o soggetti ad autorizzazione. La preclusione non opera per i meri errori materiali o formali di calcolo, ma richiede che la volontà di fruizione risulti espressa nei termini ordinari di presentazione. In sede di controllo, l'unica tutela esperibile in caso di omessa indicazione risiede nella dimostrazione di vizi essenziali e riconoscibili della volontà o nella tempestiva instaurazione del contraddittorio preventivo prima dell'emissione di atti di recupero del credito.»



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
<https://www.studiopizzano.it/tax-credit-cinema-decadenza-omessa-indicazione-dichiarazione/> →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?

Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.

RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

Correzione errori contabili: il nodo del limite temporale

La circolare Assonime n. 20/2026 rilegge il nuovo art. 83 comma 1-ter del TUIR e propone di ampliare il termine per la correzione semplificata degli errori contabili, specie per chi aderisce alla cooperative compliance. La circolare Assonime n. 20/2026, diffusa il 5 agosto, torna sulla nuova disciplina fiscale della correzione degli errori contabili e mette a fuoco il suo aspetto più restrittivo: il termine entro cui è possibile avvalersi della procedura semplificata. L'Associazione propone di ampliarlo, almeno per le imprese con controlli interni più solidi. Il D.Lgs. 192/2025 ha inserito il comma 1-ter nell'art. 83 del TUIR, riconoscendo rilevanza fiscale alla correzione degli errori contabili entro un perimetro più ristretto rispetto al passato.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

FISCO & NOVITÀ.

Norme chiave

Art. 83, comma 1-ter, TUIR, D.Lgs. 192/2025, Circolare Assonime 20/2026.

A chi si applica

Società di capitali ed enti soggetti a revisione legale del bilancio con errori contabili non rilevanti.

Azione richiesta

Effettuare la correzione semplificata degli errori non rilevanti entro l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** La rilevanza fiscale della correzione contabile semplificata ex art. 83 TUIR è limitata agli errori non rilevanti e all'esercizio immediatamente successivo.
- 💡 **Impatto operativo:** Consente di recepire l'errore a conto economico con diretta rilevanza fiscale senza dover presentare dichiarazioni integrative per l'annualità originaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: gli errori rilevanti, fraudolenti o corretti dopo controlli fiscali avviati restano esclusi dal beneficio e richiedono la dichiarazione integrativa.

La circolare Assonime n. 20/2026, diffusa il 5 agosto, torna sulla nuova disciplina fiscale della correzione degli errori contabili e mette a fuoco il suo aspetto più restrittivo: il termine entro cui è possibile avvalersi della procedura semplificata. L'Associazione propone di ampliarlo, almeno per le imprese con controlli interni più solidi.

LA NUOVA DISCIPLINA DELL'ART. 83 COMMA 1-TER DEL TUIR

Il D.Lgs. 192/2025 ha inserito il comma 1-ter nell'art. 83 del TUIR, riconoscendo rilevanza fiscale alla correzione degli errori contabili entro un perimetro più ristretto rispetto al passato. La procedura semplificata riguarda i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il bilancio d'esercizio a revisione legale e si applica solo agli errori diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti. Ai fini IRAP è richiesto anche che la base imponibile non sia negativa nei periodi coinvolti.

IL TERMINE PER CORREGGERE: L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

La correzione va effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui gli elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati, o avrebbero dovuto esserlo, e comunque prima dell'avvio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento formalmente conosciute. Il nuovo assetto conserva la logica semplificatoria introdotta dal DL 73/2022, convertito nella L. 122/2022: evita, nei casi ammessi, la

dichiarazione integrativa relativa al periodo d'imposta in cui l'errore è stato commesso. Restringe però l'ambito applicativo, escludendo espressamente gli errori rilevanti.

LA POSIZIONE DI ASSONIME

Secondo la circolare, i processi di fast closing portano nella maggior parte dei casi a intercettare e correggere gli errori già nell'esercizio successivo. Non è escluso, però, che alcune imprese debbano correggere errori della stessa natura anche oltre, in esercizi ulteriori, magari a più riprese. Per questo motivo Assonime ha prospettato, de iure condendo, l'opportunità di ammettere almeno la correzione nel secondo esercizio successivo. Il tema riguarda soprattutto le realtà con processi contabili complessi, volumi operativi elevati e rapporti continuativi con clienti e fornitori, dove l'emersione tardiva di un errore non rilevante non segnala necessariamente un comportamento anomalo, ma può dipendere dalla fisiologia dei processi di acquisto e vendita.

UN TERMINE PIÙ AMPIO PER L'ADEMPIMENTO COLLABORATIVO?

Per i soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo, secondo quanto previsto dagli artt. 3-7 del D.Lgs. 128/2015, il ragionamento potrebbe spingersi oltre. Questi contribuenti instaurano un rapporto strutturato con l'Amministrazione finanziaria, basato su interlocuzione preventiva, mappatura dei rischi fiscali e un tax control framework (TCF) efficace e certificato. Quando a questi

presidi si aggiunge la revisione legale del bilancio, il rischio che la correzione dell'errore serva a spostare componenti reddituali per mera convenienza si riduce. Per tali soggetti, secondo Assonime, potrebbe avere senso valutare un termine più ampio di quello ordinario, ad esempio pari al terzo esercizio successivo a quello in cui l'errore è stato commesso: non una generalizzazione della semplificazione, ma una calibrazione sui contribuenti con un livello rafforzato di controllo interno e trasparenza.

Il tema della cooperative compliance è comunque già in movimento su un altro fronte: lo stesso decreto correttivo Omnibus approvato il 4 agosto 2026 ha differito dal 30 settembre al 31 dicembre il termine per la certificazione del tax control framework, accogliendo una richiesta del Consiglio Nazionale dei Commercialisti.

I PALETTI CHE RESTEREBBERO FERMI

L'eventuale apertura, nella proposta di Assonime, resterebbe circoscritta. Fuori dalla procedura semplificata continuerebbero a restare gli errori rilevanti, gli errori di natura fiscale, le condotte simulatorie o fraudolente, e le correzioni effettuate dopo la formale conoscenza di attività istruttorie o di controllo da parte dell'Amministrazione.

Per ora si tratta di una proposta de iure condendo, non di una regola già in vigore. Nel frattempo imprese e revisori devono muoversi entro i confini più stretti fissati dal D.Lgs. 192/2025, con il termine dell'esercizio successivo come limite invalicabile per la correzione semplificata.

PROCEDURA OPERATIVA: GESTIONE DEGLI ERRORI CONTABILI



Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

- 1 VALUTAZIONE SOGLIA DI RILEVANZA**
Verificare secondo i principi contabili OIC se l'errore è non rilevante ai fini della disciplina fiscale semplificata.
- 2 VERIFICA REQUISITO REVISIONE LEGALE**
Accertare l'assoggettamento obbligatorio del bilancio alla revisione legale e la non negatività della base imponibile IRAP.
- 3 RILEVAZIONE ENTRO ESERCIZIO SUCCESSIVO**
Imputare la correzione a bilancio prima dell'approvazione del rendiconto dell'anno successivo e prima di accessi dell'Amministrazione.
- 4 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ORDINARIA**
Per errori rilevanti o emersi oltre il limite temporale, predisporre la dichiarazione integrativa ordinaria a favore o a sfavore.



LA VALUTAZIONE STRATEGICA DELLO STUDIO PIZZANO

«Il principio di derivazione rafforzata per la correzione degli errori contabili ex art. 83 TUIR circoscrive la rilevanza fiscale immediata a conto economico ai soli errori non rilevanti (secondo i principi OIC 29) imputati entro il bilancio dell'esercizio immediatamente successivo. La mancata qualificazione tempestiva dell'errore o il superamento della soglia dimensionale di rilevanza comporta l'inapplicabilità del regime semplificato, imponendo la presentazione della dichiarazione integrativa per l'annualità di originaria competenza. Sul piano contabile e fiscale, la documentazione preventiva delle motivazioni dell'errore e della sua quantificazione costituisce l'unico presidio per neutralizzare contestazioni di violazione del principio di competenza economica.»



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/correzione-errori-contabili-limite-temporale/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Fatture a cavallo d'anno: il registro sezionale per anticipare la detrazione Iva all'anno giusto

Il decreto Omnibus amplia i casi in cui una fattura ricevuta l'anno dopo può essere retro-imputata, tramite un registro sezionale, all'anno in cui l'operazione è stata effettuata: come funziona il meccanismo, da dove viene e quali termini rispettare. Capita spesso che una fattura d'acquisto relativa a un'operazione effettuata a dicembre arrivi soltanto a gennaio dell'anno successivo. Fino a oggi, in questi casi, l'imposta finiva quasi sempre per essere detratta nell'anno di ricezione del documento, anche se l'operazione apparteneva all'anno precedente. Il decreto legislativo correttivo 7 agosto 2026 n. 148, il decreto Omnibus, intervenendo con l'articolo 12 sugli articoli 19 e 25 del DPR 633/1972, amplia in modo significativo i casi in cui questa fattura può invece essere retro-imputata all'anno in cui l'operazione è stata effettuata, a condizione che venga registrata in un'apposita sezione del registro Iva degli acquisti, il cosiddetto sezionale, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa a quell'anno.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

IVA.

Norme chiave

Art. 19 e 25 D.P.R. 633/1972, D.Lgs. Correttivo Omnibus 2026.

A chi si applica

Imprese, società, professionisti e soggetti passivi IVA che ricevono fatture nei primi mesi dell'anno.

Azione richiesta

Istituire e annotare le fatture tardive nel registro sezionale IVA acquisti entro il termine della dichiarazione annuale per anticipare la detrazione.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Il correttivo Omnibus amplia la facoltà di retro-imputare la detrazione IVA all'anno di effettuazione registrando le fatture a cavallo d'anno nell'apposito sezionale.
- 💡 **Impatto operativo:** Possibilità di recuperare tempestivamente l'IVA a credito applicando le aliquote e il pro rata dell'anno in cui l'imposta è divenuta esigibile.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: la registrazione nel sezionale richiede separata evidenza per non duplicare la detrazione e va perfezionata entro la dichiarazione IVA.

Capita spesso che una fattura d'acquisto relativa a un'operazione effettuata a dicembre arrivi soltanto a gennaio dell'anno successivo. Fino a oggi, in questi casi, l'imposta finiva quasi sempre per essere detratta nell'anno di ricezione del documento, anche se l'operazione apparteneva all'anno precedente. Il decreto legislativo correttivo 7 agosto 2026 n. 148, il decreto Omnibus, intervenendo con l'articolo 12 sugli articoli 19 e 25 del DPR 633/1972, amplia in modo significativo i casi in cui questa fattura può invece essere retro-imputata all'anno in cui l'operazione è stata effettuata, a condizione che venga registrata in un'apposita sezione del registro Iva degli acquisti, il cosiddetto sezionale, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa a quell'anno. Non è uno strumento nuovo, ma finora aveva un campo di applicazione più stretto: capire come funziona ora è utile a chiunque gestisca fatture che arrivano con qualche settimana o mese di ritardo rispetto all'operazione a cui si riferiscono.

IL PROBLEMA PRATICO: A QUALE ANNO APPARTIENE UNA FATTURA IN RITARDO

La regola generale dell'Iva collega il diritto alla detrazione al momento in cui l'imposta diventa esigibile, che normalmente coincide con l'effettuazione dell'operazione. Nella pratica contabile, però, la fattura non sempre arriva subito: un fornitore può emetterla con giorni o settimane di ritardo, e se l'operazione è effettuata a fine anno la fattura può arrivare direttamente nell'anno successivo. Fino all'entrata in vigore del decreto Omnibus, il testo dell'articolo 25 del DPR 633/1972 imponeva di norma di annotare la fattura con riferimento all'anno di ricezione, il che significava, per queste fatture a cavallo d'anno, imputare la detrazione all'anno successivo rispetto a quello dell'operazione, salvo il ricorso a un meccanismo già esistente ma di applicazione più limitata.

IL REGISTRO SEZIONALE: DA DOVE VIENE E CHE COSA AMPLIA IL DECRETO OMNIBUS

Il meccanismo del sezionale non nasce con il decreto Omnibus. La sua funzione era già stata definita dalla circolare

dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 2018, che lo prevedeva per un caso specifico: le fatture d'acquisto ricevute in un determinato anno ma registrate dopo il 31 dicembre di quello stesso anno, purché entro il 30 aprile dell'anno successivo, ai fini dell'esercizio della detrazione già nella dichiarazione relativa all'anno di ricezione. Si trattava, in sostanza, di fatture ricevute in tempo ma annotate con un po' di ritardo dalla contabilità.

Il decreto Omnibus, riscrivendo l'articolo 25, estende ora la platea dei documenti che possono confluire in questo registro speciale: vi rientrano anche le fatture relative a operazioni la cui imposta è divenuta esigibile in un determinato anno, ma che vengono materialmente ricevute solo nell'anno successivo, purché la registrazione avvenga comunque entro il 30 aprile di quell'anno successivo. In questo secondo caso il contribuente può scegliere di esercitare la detrazione già con la dichiarazione relativa all'anno in cui l'operazione è stata effettuata, l'anno di insorgenza del diritto, anziché aspettare l'anno di ricezione della fattura. È la vera novità pratica introdotta dalla riforma: prima riguardava solo un ritardo nella registrazione, ora riguarda anche un ritardo nella ricezione stessa del documento.

COME FUNZIONA IN PRATICA

Si pensi a una srl che effettua un acquisto a dicembre 2026, con Iva esigibile in quel mese, ma riceve la fattura del fornitore solo a gennaio 2027. In base alla nuova disciplina, l'impresa può registrare quella fattura nella sezione speciale del registro Iva acquisti, purché lo faccia entro il 30 aprile 2027, termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2026, ed esercitare la detrazione già nella dichiarazione Iva relativa al 2026, anziché in quella del 2027. Se, poniamo, l'imposta indicata in fattura fosse pari a 4.400 euro, quella somma confluirebbe nella liquidazione e nella dichiarazione dell'anno 2026, l'anno dell'operazione, anche se il documento fisicamente arriva l'anno dopo.

La scelta di usare il sezionale non è però obbligatoria: se l'impresa preferisce, può comunque registrare la fattura secondo le regole ordinarie ed esercitare la detrazione nell'anno di ricezione, il 2027, oppure avvalersi del più ampio termine biennale introdotto dallo stesso decreto Omnibus e rinviare la detrazione fino al secondo anno successivo a quello di insorgenza del diritto. Il sezionale è uno strumento in più, utile soprattutto a chi ha interesse a mantenere l'imposta detratta nell'esercizio di competenza dell'operazione, per esempio per motivi di coerenza tra bilancio e dichiarazione Iva.

PERCHÉ LA DISTINZIONE CONTABILE VA TENUTA BEN CHIARA

Proprio perché il sezionale è un registro a parte rispetto a quello ordinario degli acquisti, la sua funzione resta quella di evitare che le fatture con questa tempistica particolare si confondano con quelle annotate secondo le regole standard, con il rischio di alterare l'imposta detraibile dell'anno sbagliato. Chi tiene la contabilità deve quindi saper

distinguere, fattura per fattura, quali documenti rientrano nel campo di applicazione del sezionale, perché relativi a operazioni con esigibilità in un anno ma ricevuti nell'anno successivo entro il 30 aprile, e quali invece vanno registrati con le regole ordinarie. Un errore di classificazione può comportare la necessità di correggere una dichiarazione già presentata, con le complicazioni pratiche che ne derivano.

L'ALTRO EFFETTO DELLA STESSA RIFORMA: UN TERMINE PIÙ LUNGO PER TUTTI

L'articolo 12 del decreto Omnibus non tocca solo le fatture a cavallo d'anno gestite con il sezionale: ha anche esteso da uno a due anni, in via generale, il termine per esercitare la detrazione dell'Iva sugli acquisti. Il comma 1 dell'articolo 19 del DPR 633/1972 stabilisce ora che il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto, alle condizioni esistenti al momento della sua nascita. Il comma 1 dell'articolo 25 è stato modificato in modo coerente, imponendo che le fatture d'acquisto e le bollette doganali siano annotate entro lo stesso termine. La novità più significativa, rispetto al testo previgente, sta proprio nella scomparsa dell'obbligo di annotare la fattura con riferimento all'anno di ricezione: oggi il contribuente può scegliere liberamente quando registrare il documento, in qualunque momento compreso nel triennio che va dall'anno di ricezione della fattura ai due anni successivi.

LA REGOLA CHE NON CAMBIA: LE CONDIZIONI RESTANO QUELLE DELL'ANNO DI INSORGENZA

Questa libertà di scelta sul quando non tocca però un punto fermo della disciplina, che il decreto conferma espressamente: la misura dell'imposta ammessa in detrazione va sempre determinata in base alle condizioni esistenti nell'anno in cui il diritto è sorto, cioè quello in cui l'operazione è stata effettuata e l'imposta è divenuta esigibile, indipendentemente da quando la fattura viene poi registrata ed esercitata la detrazione. Per la generalità dei contribuenti, che detraggono integralmente l'Iva sugli acquisti, questa regola ha un impatto limitato. Per i soggetti che applicano invece il pro rata di detrazione, cioè le imprese che svolgono sia operazioni imponibili sia operazioni esenti e che quindi detraggono l'Iva solo in percentuale, il punto diventa invece decisivo, perché il pro rata può variare sensibilmente da un anno all'altro in base al mutare del proprio volume d'affari.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Si pensi a un'impresa che nel 2027 effettua un acquisto con Iva esigibile in quell'anno, quando il proprio pro rata di detrazione è pari al 15%, e che riceve la relativa fattura sempre nel 2027. Se l'impresa decidesse di rinviare la registrazione e l'esercizio della detrazione al 2029, ultimo anno utile del nuovo termine biennale, magari perché nel frattempo il proprio pro rata è salito al 60%, il rinvio non le porterebbe alcun vantaggio: l'imposta ammessa in detrazione resta comunque quella calcolata con il pro rata del 15%, l'anno in cui il diritto alla detrazione è effettivamente sorto. La sola conseguenza pratica del rinvio, in questo caso, sarebbe quella di posticipare nel tempo un beneficio già limitato in partenza, senza alcun recupero della quota di imposta non detraibile per effetto del pro rata più basso.

ANNO DI INSORGENZA DEL DIRITTO	PRO RATA DELL'ANNO DI INSORGENZA	ANNO IN CUI SI REGISTRA LA FATTURA	IVA EFFETTIVAMENTE DETRAIBILE
2027	15%	2027 (subito)	15% dell'imposta
2027	15%	2029 (rinvia al termine massimo)	15% dell'imposta, invariato

CHE COSA CAMBIA IN PRATICA PER CHI TIENE LA CONTABILITÀ

Per i soggetti che applicano il pro rata di detrazione, la scelta di quando registrare una fattura e detrarre l'imposta non può più basarsi soltanto sulla comodità organizzativa o sulla

volontà di guadagnare tempo: conviene sempre verificare qual è il pro rata dell'anno in cui il diritto alla detrazione nasce, perché è quella la percentuale che resta fissata indipendentemente dal momento in cui la fattura viene poi effettivamente registrata. Per tutti i contribuenti, invece, resta comunque rilevante distinguere correttamente le fatture da annotare nel sezionale da quelle ordinarie: un errore di classificazione può alterare l'imposta detraibile dell'anno di competenza, con il rischio di dover poi correggere la dichiarazione già presentata.

ITER PROCEDURALE: FATTURE A CAVALLO D'ANNO & REGISTRO SEZIONALE



Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

- 1 RICONCILIAZIONE SDI FATTURE TARDIVE**
Identificare le fatture ricevute a inizio anno con data di effettuazione dell'operazione riferita all'anno precedente.
- 2 ISTITUZIONE REGISTRO SEZIONALE IVA**
Creare una sezione dedicata del registro IVA acquisti per i documenti con detrazione retro-imputata.
- 3 APPLICAZIONE REGOLE ANNO D'ORIGINE**
Calcolare la detrazione IVA con la percentuale di detraibilità e pro rata del periodo d'imposta in cui l'imposta è divenuta esigibile.
- 4 CHIUSURA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE**
Completare la registrazione entro il termine perentorio di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno dell'operazione.



LA VALUTAZIONE STRATEGICA DELLO STUDIO PIZZANO

«La retro-imputazione della detrazione IVA per i documenti di competenza dicembre ricevuti tramite SDI entro il 15 gennaio del nuovo anno trova fondamento nell'art. 1 del DPR 100/1998 e richiede la separata evidenza nel registro IVA acquisti. L'annotazione sezionale è dirimente per certificare la tempestività dell'esigibilità e della detrazione, scongiurando asimmetrie tra le liquidazioni periodiche e il Quadro VF del Modello IVA annuale. Sotto il profilo tecnico, l'applicazione corretta delle aliquote e dell'eventuale percentuale di pro-rata in vigore nell'anno di effettuazione dell'operazione garantisce la piena legittimità della detrazione anticipata ed evita rilievi nei controlli automatizzati ex art. 54-bis DPR 633/1972.»



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
<https://www.studiopizzano.it/detrazione-iva-fatture-a-cavallo-danno/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Come avviare attività di impresa di pulizia: requisiti, adempimenti e reverse charge sugli edifici

Codici ATECO 2025, SCIA, requisiti morali e la disciplina del reverse charge IVA sui servizi di pulizia relativi a edifici, in scadenza al 2026. Le imprese di pulizia operano quasi sempre tramite contratti di appalto di servizi, disciplinati dagli artt. 1655 e seguenti del Codice civile, e si muovono in un perimetro fiscale caratterizzato da una particolarità non trascurabile: il meccanismo del reverse charge sulle prestazioni relative a edifici, che sposta l'onere del versamento dell'IVA dal prestatore al committente. Le imprese di pulizia devono selezionare, tra i codici della classificazione ATECO 2025, quello corrispondente all'attività effettivamente svolta: 81.21.00 per la pulizia generale di edifici, 81.22.09 per le altre attività di pulizia di edifici e la pulizia specializzata, 81.23.10 per sanificazione, disinfezione e disinfestazione, 81.23.91 per la pulitura delle strade e la rimozione di neve e ghiaccio, 81.23.99 per le altre attività di pulizia non altrimenti classificate.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

IMPRESE.

Norme chiave

L. 82/1994, Art. 17, c. 6, lett. a-ter, D.P.R. 633/1972, D.M. 274/1997.

A chi si applica

Imprese di pulizia, sanificazione, ditte individuali e committenti soggetti a IVA (proprietari o locatari di edifici).

Azione richiesta

Presentare la SCIA al Registro Imprese con codice ATECO 2025 e applicare il reverse charge IVA per le prestazioni su edifici verso soggetti passivi.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Inquadramento autorizzatorio con i codici ATECO 2025 e corretta applicazione dell'inversione contabile IVA per i servizi di pulizia relativi a fabbricati.
- 💡 **Impatto operativo:** Fatturazione senza applicazione dell'IVA con dicitura di inversione contabile ex art. 17 comma 6 lett. a-ter DPR 633/1972 verso clienti partita IVA.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: per le prestazioni di pulizia su beni mobili (es. automezzi, macchinari) o verso privati consumatori si applica l'IVA ordinaria al 22%.

Le imprese di pulizia operano quasi sempre tramite contratti di appalto di servizi, disciplinati dagli artt. 1655 e seguenti del Codice civile, e si muovono in un perimetro fiscale caratterizzato da una particolarità non trascurabile: il meccanismo del reverse charge sulle prestazioni relative a edifici, che sposta l'onere del versamento dell'IVA dal prestatore al committente.

I CODICI ATECO 2025

Le imprese di pulizia devono selezionare, tra i codici della classificazione ATECO 2025, quello corrispondente all'attività effettivamente svolta: 81.21.00 per la pulizia generale di edifici, 81.22.09 per le altre attività di pulizia di edifici e la pulizia specializzata, 81.23.10 per sanificazione, disinfezione e disinfestazione, 81.23.91 per la pulitura delle strade e la rimozione di neve e ghiaccio, 81.23.99 per le altre attività di pulizia non altrimenti classificate.

SCIA E ADEMPIMENTI

ADEMPIMENTO	TEMPISTICA	SOGGETTI A CUI È RIVOLTO
SCIA	All'avvio dell'attività	SUAP del Comune tramite ComUnica
Iscrizione Registro delle imprese (spesso in forma artigianale)	Entro 30 giorni	Camera di commercio
Apertura partita IVA	-	Agenzia delle Entrate
Iscrizione INPS	-	Sede INPS
Iscrizione INAIL	Contestuale all'inizio dell'attività, solo se con dipendenti	Sede INAIL
Istituzione dei registri contabili	All'avvio dell'attività	-

Non è invece prevista, per le imprese di pulizia in senso proprio, alcuna autorizzazione amministrativa preventiva ulteriore rispetto alla SCIA: eventuali riferimenti a procedure autorizzative diverse riguardano altri settori regolamentati (per esempio il commercio di generi di monopolio) e non trovano applicazione qui.

IL REQUISITO MORALE DI ONORABILITÀ

Per svolgere l'attività è richiesto il possesso del requisito morale previsto dall'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59: non possono avviare l'attività coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; che hanno riportato condanne definitive per delitti non colposi puniti con pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni; che hanno riportato condanne per i delitti di cui al Libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, o per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; che hanno riportato condanne per reati contro l'igiene e la sanità pubblica; che hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per frodi nella preparazione e nel commercio di alimenti; o che sono sottoposti a misure di prevenzione antimafia o di sicurezza. In assenza di riabilitazione, il divieto dura cinque anni dalla data in cui la pena è stata scontata, o dal passaggio in giudicato della sentenza se la pena si è estinta altrimenti. Il requisito deve essere posseduto dal titolare dell'impresa individuale (o da un soggetto preposto, possibilità introdotta dal D.Lgs. n. 147/2012) oppure, per le società, dal legale rappresentante e dagli altri soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del Dpr 3 giugno 1998, n. 252.

IL REVERSE CHARGE SUI SERVIZI DI PULIZIA RELATIVI A EDIFICI

L'aspetto più delicato per chi opera nel settore riguarda il regime IVA. Ai sensi dell'art. 17, sesto comma, lettera a-ter), del Dpr n. 633/1972, i servizi di pulizia relativi a edifici resi nei confronti di soggetti passivi IVA sono soggetti al meccanismo del reverse charge interno: il fornitore emette fattura senza addebito d'imposta, mentre il committente integra il documento e versa l'IVA tramite il meccanismo dell'inversione contabile.

RIENTRANO NEL CONCETTO DI "EDIFICIO" (CIRCOLARE 14/E/2015)	NON RIENTRANO NEL CONCETTO DI "EDIFICIO"
Fabbricati a uso abitativo e strumentali, anche di nuova costruzione, comprese le singole porzioni (es. un solo locale); edifici in corso di costruzione in categoria catastale F3; unità in corso di definizione in categoria F4	Terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, salvo che costituiscano parte integrante dell'edificio (es. piscine su terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici sui tetti)

Per individuare le prestazioni soggette al meccanismo occorre fare riferimento, paradossalmente, non alla più recente classificazione ATECO 2025 ma alla previgente ATECO 2007, richiamata espressamente dalla circolare 14/E/2015 e mai formalmente aggiornata sul punto:

CATEGORIA	CODICI ATECO 2007 RILEVANTI
Demolizione	43.11.00
Installazione di impianti relativi a edifici	43.21.01/02 (elettrici, elettronici), 43.22.01/02/03 (idraulici, gas, antincendio), 43.29.01/02/09 (ascensori, isolamento, altri lavori su edifici)
Completamento di edifici	43.31.00 (intonacatura), 43.32.01/02 (casseforti, infissi), 43.33.00 (pavimenti/muri), 43.34.00 (tinteggiatura/vetri), 43.39.01/09 (lavori edili-muratori su edifici)
Servizi di pulizia	81.21.00 (pulizia generale edifici), 81.22.02 (pulizia specializzata edifici/impianti industriali)

Ciò che conta, secondo quanto chiarito dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 13 luglio 2007, n. 172/E, è il codice ATECO della prestazione effettivamente resa, indipendentemente dal codice attività con cui il fornitore risulta registrato ai fini IVA: se un'impresa svolge sistematicamente attività soggette a reverse charge senza averle comunicate ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del Dpr n. 633/1972, dovrà comunque applicare l'inversione contabile e provvedere all'adeguamento del proprio codice attività.

UN ESEMPIO PRATICO

Un'impresa di pulizie fattura a una società committente un servizio di pulizia generale di uffici per € 5.000. Trattandosi di un servizio di pulizia relativo a un edificio reso a un soggetto passivo IVA, la fattura viene emessa senza applicazione dell'IVA, con l'annotazione del riferimento normativo (art. 17, sesto comma, lett. a-ter, Dpr 633/1972, inversione contabile). La società committente integra la fattura con l'aliquota ordinaria del 22% ed effettua la doppia registrazione, a debito e a credito, nel proprio registro IVA, assolvendo così l'imposta in luogo del fornitore.

UNA SCADENZA DA MONITORARE: LA PROROGA UE AL 31 DICEMBRE 2026

Il meccanismo del reverse charge per i servizi di pulizia relativi a edifici non è una misura strutturale permanente, ma una deroga al principio generale dell'addebito dell'IVA da parte del fornitore, autorizzata a livello europeo e periodicamente prorogata. La direttiva UE 2022/890 del 3 giugno 2022, recepita con il D.L. n. 73/2022 convertito dalla legge n. 122/2022, ha esteso l'applicazione del reverse charge facoltativo per queste operazioni fino al 31 dicembre 2026. Le imprese di pulizia e i loro committenti dovranno quindi monitorare, nei prossimi mesi, gli sviluppi normativi su un'eventuale ulteriore proroga, poiché in assenza di un nuovo intervento il meccanismo cesserebbe di trovare applicazione dal 1° gennaio 2027, con conseguente ritorno all'applicazione ordinaria dell'IVA da parte del prestatore.



CHECKLIST AVVIO IMPRESA DI PULIZIA & GESTIONE REVERSE CHARGE

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1

INQUADRAMENTO ATECO 2025 & FORMA

Scelta del codice ATECO 2025 corretto e definizione della forma giuridica (ditta individuale, S.n.c., S.r.l.).

2

REQUISITI MORALI & SCIA CAMERALE

Verifica dei requisiti di onorabilità del titolare/amministratore e deposito della SCIA al Registro delle Imprese.

3

CONFIGURAZIONE FATTURE REVERSE CHARGE

Impostazione del codice natura IVA N6.3 per le fatture elettroniche di pulizia fabbricati verso soggetti IVA.

4

GESTIONE CONTRATTI PRIVATI & BENI MOBILI

Emissione di fattura con aliquota IVA ordinaria al 22% per pulizie di beni mobili o prestazioni verso privati.



LA VALUTAZIONE STRATEGICA DELLO STUDIO PIZZANO

«L'applicazione del meccanismo di inversione contabile ex art. 17, comma 6, lett. a-ter, DPR 633/1972 è subordinata alla coesistenza del requisito oggettivo (prestazioni di pulizia relative a edifici) e soggettivo (committente soggetto passivo IVA). L'errata fatturazione con rivalsa d'imposta espone il committente all'indetraibilità dell'IVA assolta e all'applicazione delle sanzioni per indebita detrazione, mentre l'omesso reverse charge comporta la sanzione proporzionale sul cessionario. Sul piano giuslavoristico, la distinzione tra appalto genuino di servizi e mera somministrazione di manodopera resta il parametro cardine per escludere la responsabilità solidale retributiva e contributiva ex art. 29 D.Lgs. 276/2003.»



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/imprese-pulizia-requisiti-reverse-charge-come-avviare-attivita-di-impresa-di-pulizia/> →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →



STUDIO SABATINO PIZZANO

**DOTTORE COMMERCIALISTA • REVISORE LEGALE E
DELLA SOSTENIBILITÀ**

ODCEC AVELLINO N. 1012/A

REGISTRO REVISORI LEGALI MEF N. 168967

«Esperienza, rigore metodologico e costante tempestività: affianchiamo imprenditori, professionisti ed enti sportivi nella comprensione e applicazione delle evoluzioni fiscali e societarie, offrendo soluzioni su misura per proteggere e valorizzare il patrimonio.»

PRESENZA & RECAPITI ISTITUZIONALI

SEDE DI AVELLINO

C.da Pennini, 92/D • 83100 Avellino (AV)
Ricevimento su appuntamento

SEDE DI VENTICANO

Via Sant'Alessio, 5 • 83030 Venticano (AV)
Ricevimento su appuntamento

Email: info@studiopizzano.it

Web: www.studiopizzano.it

Partita IVA: IT02754810642

ECOSISTEMA EDITORIALE DELLO STUDIO

Il Quotidiano Fiscale: Sintesi rassegna mattutina.

La Settimana Fiscale: Dossier e analisi in PDF del sabato.

Blog & Video Guide: Approfondimenti su studiopizzano.it.

ISCRIZIONE NEWSLETTER UFFICIALE



Ricevi gratuitamente ogni mattina **Il Quotidiano Fiscale** e ogni sabato **La Settimana Fiscale** via email.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER →



PORTALE & RISORSE DIGITALI

Inquadra per consultare il blog, scaricare i dossier o prenotare una sessione di consulenza diretta.

AREE DI ATTIVITÀ & COMPETENZE STRATEGICHE



ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Consulenza integrata per ASD e SSD: adeguamento statuti alla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), contrattualistica del lavoro sportivo e volontariato, iscrizione e gestione del Registro Nazionale RASD e regimi fiscali agevolati.



FISCO D'IMPRESA, BILANCIO & SOCIETARIO

Pianificazione tributaria ordinaria e strategica, contabilità, redazione di bilanci d'esercizio secondo i principi contabili OIC, operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) e Concordato Preventivo Biennale (CPB).



DIFESA TRIBUTARIA & CONTENZIOSO

Assistenza specialistica durante verifiche fiscali GdF e Agenzia delle Entrate, gestione del contraddittorio preventivo obbligatorio, istituti deflativi del contenzioso, accertamento con adesione e ricorsi presso le Corti di Giustizia Tributaria.



REVISIONE LEGALE & SOSTENIBILITÀ (CSR)

Incarichi di revisione legale dei conti e collegio sindacale ex D.Lgs. 39/2010, attestazioni di conformità, perizie asseverate, percorsi di rendicontazione di sostenibilità aziendale (standard ESG / CSRD) e compliance societaria.



CONSULENZA SPECIALISTICA DIRETTA



DIFESA E ASSISTENZA TRIBUTARIA



SERVIZI IN SEDE E DA REMOTO

DESIDERI UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA?

I nostri professionisti sono a disposizione per esaminare la tua posizione fiscale, societaria o associativa, presso le sedi dello Studio o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA →